

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 418 DEL 10/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON LA SOC. COOP. SOC. AVVENIRE DI BASSANO DEL GRAPPA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI "AVVENIRE" DI BASSANO DEL GRAPPA. PERIODO 09/03/2023 - 30/06/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 417/23

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: per il Dirigente. f.to Giuseppe Zanini

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale relaziona quanto segue.

Premesso che l'08/03/2023 è in scadenza l'accordo contrattuale per la gestione del Centro Diurno per persone disabili "Avvenire" di Bassano del Grappa, Contrà Fietto n.108, gestito dalla Cooperativa Sociale Avvenire società cooperativa Onlus di Bassano del Grappa, autorizzato all'esercizio con determinazione dirigenziale dell'Azienda Zero n. 320 del 1.8.2018 per la capacità ricettiva di 20 posti, ed in possesso dell'accreditamento istituzionale per la capacità ricettiva di 20 posti giusta DGR n. 1869 del 29/12/2021;

Premesso inoltre che con deliberazione del Commissario n. 7 del 7.1.2021 è stato disposto di includere i 2 progetti sperimentali alternativi ai Centri Diurni in corso presso questa Azienda ex DGR 739/2015, denominati "Bio Fattoria Sociale Conca d'Oro" e "Avvenire insieme", negli accordi contrattuali con le 2 strutture per disabili accreditate che hanno la gestione dei progetti medesimi, fino alla naturale scadenza degli accordi. I progetti prevedono l'attivazione di un numero massimo complessivo di 30 impegnative, del valore massimo di € 30,00 giornalieri per 216 giorni, per un totale complessivo di € 194.400,00, assegnate a utenti con disabilità, previa valutazione effettuata con SVaMDI dalla quale emerga, di norma, un profilo assistenziale medio o basso. La spesa grava per il 100% a carico del fondo per la non autosufficienza relativo alla semiresidenzialità disabili;

Dato atto che con nota prot. n. 18667 del 02/03/2023 il Direttore UOC Disabilità e Non autosufficienza del Distretto 1 ha chiesto il rinnovo dell'accordo contrattuale con la Soc. Coop. Soc. Avvenire per la gestione dell'omonimo Centro Diurno, includendo nell'accordo anche la realizzazione del progetto "Avvenire insieme" ex DGR 739/2015 sopra descritto;

Richiamato l'articolo 17, comma 3 della L.R. del 16 agosto 2002, n. 22, il quale stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provveda alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. del 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale "mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli";

Richiamata altresì la DGRV n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, che ha disciplinato i contenuti dell'accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma citata;

Dato atto che con deliberazione n. 1781 del 27/09/2022 è stata recepita la DGRV n. 912 del 26/07/2022 che stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2022, il valore della retta giornaliera e delle quote sanitarie dell'unità di offerta Centro diurno per disabili sono le seguenti:

<u>Centri Diurni</u> DGRV 912/2022	Retta Totale 100%	Quota di rilievo sanitario competenza Regione 70%	Quota di rilievo sociale competenza Comuni 30%
Basso (3° livello)	€ 66,10	€ 46,27	€ 19,82
Medio (2° livello)	€ 90,47	€ 63,33	€ 27,14
Alto (1° livello)	€ 131,10	€ 91,77	€ 39,32

Dato atto che nella citata delibera 1781/2022 nel dare applicazione alla DGRV 912/2022 si recepisce anche che la data scadenza degli accordi contrattuali delle strutture per disabili sia fissata

allineata al 30/06/2025;

Preso atto che con nota prot. n. 578901 del 15/12/2022 la Direzione regionale Servizi Sociali in riferimento alla predisposizione degli accordi contrattuali e al provvedimento di programmazione di cui alla DGRV 912/2022 precisa - ai fini che interessano il presente provvedimento - che restano in vigore le disposizioni previste dalla DGRV 740/2015 sia riguardo alla disciplina delle assenze (p. 3.3 dell'all. D) sia riguardo allo scorporo della percentuale di trasporto dalla retta (p. 4 all. D);

Ritenuto di includere la progettualità ex DGRV n. 739/2015 "Avvenire Insieme" allo schema di accordo contrattuale di cui alla DGR 1438/2017, come consentito all'art. 9 dello stesso;

Ritenuto per quanto descritto sopra di integrare il testo dell'accordo contrattuale come segue:

Art. 1 bis - Progettualità ex DGR 739/2015- "Nell'Unità di offerta accreditata viene data prosecuzione al progetto sperimentale ex DGR 739/2015 "Avvenire Insieme", con valutazione di idoneità approvata dalla Regione con DDR 332/2015, relativo agli interventi diurni innovativi a carattere educativo, riabilitativo e assistenziale a sostegno della domiciliarità e dell'inclusione sociale, le cui caratteristiche tecniche sono descritte in allegato al presente accordo contrattuale;"

Art. 4 Bis Applicazione della DGRV 912/2022, come segue:

"Le rette sono quelle stabilite dalla DGRV n. 912/2022. L'incremento interviene esclusivamente sulla quota di rilievo sanitario. La quota sociale a carico del Comune definita dalla DGRV n. 740/2015 rimane invariata fino a nuova determinazione della Regione.

Per quanto riguarda il valore della quota di rilievo sanitario dei centri diurni in particolari condizioni (frequenza a tempo pieno e a tempo parziale, assenze temporanee, frequenza contemporanea al centro diurno e a struttura residenziale), in assenza di ulteriori indicazioni regionali, si ritiene di confermare i valori percentuali stabiliti con la citata DGRV n. 740 del 14.5.2015. Qualora, in accordo con l'UOS Disabilità non venga effettuato il trasporto dell'utente per l'accesso all'unità di offerta, la retta giornaliera applicata sarà decurtata del valore percentuale indicato dalla DGRV 740/2015 pari a 13,41%".

Ritenuto, altresì, di confermare l'articolo 9 bis relativamente agli aspetti organizzativi del servizio già definiti per tutti gli accordi vigenti per questa tipologia di unità di offerta;

Per quanto sopra il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto di:

- integrare lo schema di accordo contrattuale con i seguenti articoli descritti in premessa: *Art. 1 bis – "Progettualità ex DGR 739/2015", 4 bis "Applicazione della DGRV n. 912/2022" e 9 bis "Aspetti organizzativi"*;
- sottoscrivere per il periodo 09/03/2023 – 30/06/2025 lo schema di Accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale Avvenire Società Cooperativa Onlus di Bassano del Grappa, gestore del Centro Diurno per persone disabili "Avvenire" di Bassano del Grappa in Contrà Fietto n.108, in allegato;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare lo schema di accordo contrattuale con i seguenti articoli descritti in premessa: *Art. 1 bis – “Progettualità ex DGR 739/2015”, 4 bis “Applicazione della DGRV n. 912/2022” e 9 bis “Aspetti organizzativi”*;
3. di sottoscrivere per il periodo 09/03/2023 – 30/06/2025 lo schema di Accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale Avvenire Società Cooperativa Onlus di Bassano del Grappa, gestore del Centro Diurno per persone disabili “Avvenire” di Bassano del Grappa in Contrà Fietto n.108, il cui testo è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 654.437,70 (IVA compresa se dovuta) trova riferimento nei conti e relativi programmi di spesa per ciascun anno di competenza come segue:

Anno	Conto	Prog. di spesa	Importo €	Area
2023	BA1180C00	14	141.319,31	SANITARIA
2023	BA1180C00	721	59.017,18	SOCIALE
2023	BA1180C00	296	31.320,00	SANITARIA
2024	BA1180C00	14	173.402,61	SANITARIA
2024	BA1180C00	721	72.415,68	SOCIALE
2024	BA1180C00	296	38.880,00	SANITARIA
2025	BA1180C00	14	81.510,96	SANITARIA
2025	BA1180C00	721	34.971,96	SOCIALE
2025	BA1180C00	296	21.600,00	SANITARIA

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
E LA COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOP. SOC.
ONLUS DI BASSANO DEL GRAPPA GESTORE DEL CENTRO DIURNO
PER PERSONE DISABILI AVVENIRE**

tra

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a 36061 Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Coop. Soc. Avvenire Soc. Coop. Soc. Onlus (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale nel Comune di Bassano, Contrà Fietto, 108, Cf/P. IVA 01770290243 nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Giovanni Pone, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

– la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli

accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinqies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;

– la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

– il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

– le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

– l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse

sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

– è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

– la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;

– il Soggetto accreditato è in possesso per il Centro Diurno per persone disabili Avvenire ubicato nel comune di Bassano del Grappa, Contrà Fietto n. 108, dell'autorizzazione all'esercizio per n. 20 posti in virtù della Determinazione Dirigenziale dell'Azienda Zero n. 320 del 1.8.2018 e di accreditamento istituzionale per n. 20 posti giusta DGR n. 1869 del 29/12/2021, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta centro diurno per disabili accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse

sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 1bis – Progettualità ex DGR 739/2015

Nell'Unità di offerta accreditata viene data prosecuzione al progetto sperimentale ex DGR 739/2015 "Avvenire Insieme", con valutazione di idoneità approvata dalla Regione con DDR 332/2015, relativo agli interventi diurni innovativi a carattere educativo, riabilitativo e assistenziale a sostegno della domiciliarità e dell'inclusione sociale, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell'allegato 1 al presente accordo contrattuale;

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 4 Bis Applicazione della DGRV n. 912/2022

Le rette sono quelle stabilite dalla DGRV n. 912/2022. L'incremento interviene esclusivamente sulla quota di rilievo sanitario. La quota sociale a carico del Comune definita dalla DGRV n. 740/2015 rimane invariata fino a nuova determinazione della Regione. Per quanto riguarda il valore della quota di rilievo sanitario in particolari condizioni (frequenza a tempo pieno e a tempo parziale, assenze temporanee, frequenza contemporanea al centro diurno e a struttura residenziale), in assenza di ulteriori indicazioni regionali, si ritiene di confermare i valori percentuali stabiliti con la citata DGRV n. 740 del 14.5.2015.

Qualora, in accordo con l'UOS Disabilità non venga effettuato il trasporto dell'utente per l'accesso all'unità di offerta, la retta giornaliera applicata sarà decurtata del valore percentuale indicato dalla DGRV 740/2015 pari a 13,41%.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre **dal 9.3.2023 al 30/06/2025** e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto. Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 9 bis - Modifiche e integrazioni: rette e modalità di verifica e vigilanza

La Struttura si impegna a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

Il personale dell'Azienda ULSS/Ente Locale, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Eventuali disposizioni normative, emanate dalla Regione Veneto, in contrasto con il presente articolo si intendono immediatamente applicabili senza possibilità di rivalsa da parte dell'ente accreditato.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per la Coop. Soc. Avvenire Soc. Coop

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

dott. Carlo Bramezza

Dott. Giovanni Pone

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per la Coop. Soc. Avvenire Soc. Coop

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Esente dall'imposta di bollo ai sensi l'art. 82 del D. Lgs 117 del 3 luglio 2017

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Il Legale Rappresentante

Dott. Giovanni Pone

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO CONTRATTUALE PER
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ALTERNATIVE AI CENTRI DIURNI
- PROGETTO SPERIMENTALE "AVVENIRE INSIEME" (DGR 739/2015) -**

In attuazione della DGRV n. 739/2015 la Coop. Soc. Avvenire s.c. ONLUS, gestore del Centro Diurno per persone disabili "Avvenire", gestisce il Progetto "Avvenire Insieme", valutato idoneo dalla Regione con DDR n. 332 del 31.12.2015, che prevede la creazione di un contesto occupazionale innovativo rivolto a persone disabili che hanno terminato l'obbligo scolastico (età 16-64), che intende promuovere azioni di abilitazione e riabilitazione in un luogo aperto alla collettività;

Ai sensi dell'art. 9 dell'accordo contrattuale in essere per la gestione del Centro Diurno per persone disabili "Avvenire" le parti, in attesa della definizione regionale dei criteri di autorizzazione e accreditamento delle attività alternative ai sensi della L.R. 22/2002 come stabilito dalla citata DGR 739/2015, concordano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto - La coop. soc. Avvenire assicura per la durata dell'accordo contrattuale la prosecuzione del Progetto sperimentale "Avvenire Insieme" quale intervento alternativo ai Centri Diurni per disabili, con fini di inclusione sociale, educazione e abilitazione, nonché supporto alle famiglie;

Art. 2 - Obiettivi generali del progetto

- Creazione di un servizio alternativo all'inserimento nei Centri Diurni per persone disabili che hanno terminato l'obbligo scolastico (in particolar modo sulla fascia d'età 16-64), all'interno di contesti occupazionali in grado di offrire esperienze di vita attiva, promuovendo azioni educative di abilitazione e riabilitazione;
- Offrire un luogo "aperto" alla collettività, anche per persone con disabilità grave, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale degli utenti coinvolti e minimizzare lo stigma del disabile.

Art. 3 – Caratteristiche delle azioni - L'inserimento nella progettualità persegue finalità di integrazione sociale, di sviluppo e mantenimento psicofisico del soggetto disabile, secondo le modalità definite nel progetto individuale.

L'accoglienza coinvolge un numero di persone disabili definito annualmente dal Responsabile UOS Disabilità, riconosciute prive di capacità lavorativa ex L. n. 68/99, o con sussistenza di potenziali capacità lavorative (art. 5 c.4 DPCM 13/01/2000), da valutare attraverso attività di integrazione sociale. L'attività delle persone disabili è realizzata con la costante presenza di un operatore socio-sanitario (OSS) o con personale con qualifica nell'area educativa/psicologica, ogni 5/8 persone disabili, secondo il livello di autonomia delle persone disabili stabilito in base alla valutazione ICF – con scheda Svamdi.

L'attività è relativa all'inclusione sociale di persone con disabilità, a percorsi di abilitazione e riabilitazione, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative secondo quanto previsto nel progetto riabilitativo.

L'attività deve ricomprendere anche momenti animativi e ricreativi, programmati nella settimana.

Il programma delle attività ed i tempi di presenza nella coop. soc. Avvenire vengono definiti in accordo la s.s.d. Disabilità.

Art. 4 - Impegni della soc. coop. soc. Avvenire - Per la realizzazione del progetto si impegna con oneri a proprio carico a mettere a disposizione gli spazi funzionali ed attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività programmata, ivi compreso:

- zona pranzo;
- spogliatoio e servizi igienici;
- locali polifunzionali per le attività degli ospiti (animazione, bricolage, ...);
- una zona riposo.

La coop. soc. Avvenire, inoltre, fornirà alle persone disabili

- il pranzo
- adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e per responsabilità civile verso terzi;
- la presenza costante di un operatore durante l'attività;
- il coordinamento e la supervisione dell'attività.

Durante lo svolgimento delle attività, gli operatori della coop. soc. Avvenire sono tenuti a:

- svolgere le attività previste nel progetto Avvenire Insieme, nel programma individuale, attraverso una formale organizzazione del servizio (attività, orari , personale..)
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- L'accompagnamento degli ospiti presso la struttura sarà di norma effettuato dai familiari degli ospiti.

Art. 5 - Impegni dell'Azienda U.L.S.S.:

- individua annualmente le persone disabili in sede di UVMD, per la collocazione nell'effettiva programmazione del progetto "Avvenire Insieme", nel limite delle risorse disponibili
- verifica sulla programmazione e realizzazione di interventi di abilitazione e riabilitazione occupazionale in ambito del progetto
- verifica out come dei processi abilitativi individuali
- riconosce alla coop. soc. Avvenire, la retta giornaliera per utente, per giornate di presenza effettiva, di € 30,00.
- le assenze temporanee comportano una rimodulazione della retta secondo le percentuali stabilite dalla DGR 740/2015.